

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2008, proposto da: ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gatto, con domicilio eletto presso Andrea Gatto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. ***** , regolarmente presente in Italia dal novembre 1989, impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Questore di Roma del 12.9.2007 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso soggiorno presentata il 19.8.2006 in considerazione delle sentenze di condanna dell'8.3.2005 e 22.2.3005, divenute irrevocabili rispettivamente il 29.11.2005 ed il 5.6.2006, per violazione delle norme a tutela del diritto d'autore e degli artt. 473 e 474 cp, ostativi al soggiorno in Italia ex art. 26, comma 7-bis, del D.lvo n. 286/98.

Con un unico articolato motivo di ricorso il deducente lamenta:

1) Violazione e falsa applicazione dell' art. 4 e 5 del D.lvo n. 286/98. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell'art. 8 Legge n. 848/55 (ratifica ed esecuzione della CEDU e della direttiva 2004/38 CE.

Con ordinanza n. 1949 del 9.4.2008 è stata respinta l'istanza di

sospensiva.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, senza svolgere difese scritte.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo di censura della violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 286/98.

L'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 sancisce espressamente che "impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale" attribuendo un automatico effetto preclusivo ai precedenti penali in considerazione.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ripetutamente avvertito che l'autorità procedente, nell'applicare tali norme non può limitarsi, con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, a rilevare l'essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d'autore, il quale, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno in quanto l'art. 5 del d.vo n. 286/1998 - nel prevedere che "nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ...si tiene anche conto ...per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale") - ha dato rilievo ad una "qualità" evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624; nonché, con specifico riferimento al particolare caso in cui i precedenti penali siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA abbia una o più volte rinnovato il titolo autorizzatorio senza contestare all'interessato l'esistenza di tali reati ostativi, da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011).

Quest'ultima disposizione ha trovato un'applicazione sempre più ampia da parte del giudice d'appello che l'ha pienamente valorizzata come introduttiva di una diversa impostazione della materia "ponendo una significativa deroga al principio della valutabilità dell'azione amministrativa secondo il canone "tempus regit actum" fino ad attribuire rilevanza a provvedimenti di riabilitazione intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di diniego impugnato (Cons. St., VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008) e soprattutto con riferimento all'esigenza di valutare l'esigenza di tutela del nucleo familiare del richiedente permesso di soggiorno per riunificazione familiare alla luce della normativa sopravvenuta, appunto dell'art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 nella versione novellata dal d.lvo n. 5/2007.

Applicando tali principi nella fattispecie in esame l'Amministrazione non può attribuire automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai precedenti penali del ricorrente, ma deve effettuare una valutazione complessiva della sua posizione, che tenga conto da un lato della oggettiva gravità degli episodi penali, dall'altro della condotta successiva dell'interessato, nonché dell'eventuale intervento del provvedimento di riabilitazione, della durata della permanenza quasi

ventennale dell'interessato nel nostro Paese, dei legami familiari ivi creati e dell'effettivo inserimento socio-lavorativo, nonché di ogni altro elemento rilevante" ai sensi dell'art. 5, co. 5, del t.u. n. 286/1998.

Il ricorso va pertanto accolto con annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di rivalutare l'istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) **accoglie** il ricorso in esame e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)